SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ——

(N. 1120)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 1790)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 maggio 1973

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente, le parole « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.